TRASCRIZIONE

Minipodcast: schemi di bilancio per gli ETS

All'interno della Riforma del Terzo Settore è stato revisionato anche l'impianto della rendicontazione economico-patrimoniale degli Enti del Terzo Settore.
L'art. 13 del Codice del Terzo Settore prevede che tutti gli ETS redigano un bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione secondo schemi da approvarsi con Decreto Ministeriale, da redigersi sulla base del principio di competenza.

Gli enti con ricavi e/o proventi inferiori a 220 mila euro possono redigere un bilancio nella forma del Rendiconto per cassa, da redigersi sulla base del principio di cassa.
Il Decreto Ministeriale che ha definito i nuovi schemi di bilancio è stato approvato in data 5 marzo 2020.
Successivamente, e precisamente a febbraio 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato anche un nuovo Principio Contabile, il principio contabile OIC 35 che delinea specificatamente le modalità di redazione dei Bilanci degli enti del Terzo Settore.

Il bilancio d'esercizio (al pari del bilancio sociale) rappresenta uno degli atti da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), affinché possa essere reso pubblico. Dal bilancio, qualunque stakeholder potrà recuperare una serie di informazioni preziose per comprendere come l'ente ambisce a perseguire il proprio scopo ideale, la capacità dell'ente stesso di assolvere a vari adempimenti civilistici esistenti, la consistenza patrimoniale e finanziaria, la modalità di gestione delle risorse disponibili.

Lo schema di bilancio degli ETS di più grandi dimensioni parte dal presupposto che le scritture contabili devono evidenziare contestualmente il fenomeno finanziario e il correlato fenomeno economico, dando così la possibilità di predisporre stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

Il legislatore non ha fornito alcuna specifica con riferimento allo stato patrimoniale, limitandosi a richiederne la predisposizione. In questo documento le attività sono principalmente distinte tra immobilizzazioni e attivo circolante, a seconda che gli elementi siano destinati a perdurare all'interno dell'ente per un periodo pluriennale, in quanto strumentali al processo produttivo, oppure siano destinati ad essere dismesse con la conclusione del ciclo operativo che le interessa. Le passività sono invece organizzate in funzione delle fonti di finanziamento, distinguendo tra patrimonio netto e passività propriamente dette. Lo schema introdotto dal Decreto Ministeriale del 5.3.2020 si riporta di fatto al medesimo schema previsto dal codice civile per le imprese commerciali.

Il rendiconto gestionale presenta invece specificità peculiari rispetto allo schema previsto dal codice civile per il cosiddetto conto economico delle imprese commerciali. Il rendiconto gestionale non ha la finalità di evidenziare il reddito prodotto nel corso dell'esercizio, a fronte della finalità non lucrativa con cui si muove l'organizzazione. Dall'altra parte, non c'è dubbio che il

TRASCRIZIONE

Minipodcast: schemi di bilancio per gli ETS

rendiconto gestionale assuma un ruolo cruciale per comprendere la capacità dell'ente di ottimizzare le risorse e poter raggiungere un equilibrio economico, che è condizione necessaria per consentire all'organizzazione di continuare a essere operativa nel medio-lungo periodo..
Per la predisposizione del Rendiconto Gestionale secondo lo schema previsto dal DM del 5.3.2020, è necessario che gli fETS adottino una contabilità che sia in grado di distinguere le attività di interesse generale da quelle diverse (art. 87 del CTS), di rendicontare la raccolta fondi (art. 48, co. 3 del CTS) e ancora di distinguere le entrate tra proventi e ricavi commerciali dai proventi (art. 79 del CTS). Nello specifico, il Rendiconto Gestionale divide i costi e i proventi in diverse aree e precisamente: attività di interesse generale; attività diverse; raccolta fondi; patrimoniale-finanziaria; di supporto generale. In questo modo i risultati della gestione dell'ente sono divisi per aree. L'esposizione dei risultati per aree rende possibile anche effettuare alcuni ragionamenti di efficacia ed efficientamento dell'attività svolta, ad esempio relazionando i costi delle attività di interesse generale ai costi complessivi, evidenziando così quanto l'ETS sta "investendo" sulle attività "portanti" della struttura; comparando i costi dell'attività di fundraising con i pertinenti proventi, consentendo di verificare quanto "costa" raccogliere 1 euro; rilevare quanto "drena" l'attività della struttura all'attività istituzionale dell'ente.

La relazione di missione rappresenta il completamento dell'informativa di bilancio degli ETS, essendo un prospetto di informativa qualitativa e di dettaglio. La funzione attribuita alla relazione, quindi, si pone come un mix delle funzioni storicamente richieste nelle società commerciali alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione. Le informazioni che vanno inserite nella relazione di missione devono rispondere al principio di "rilevanza", ovvero devono essere utili per gli stakeholder primari per prendere decisioni in merito alle relazioni da mantenere con l'ente. Il DM del 5.3.2020 descrive dettagliatamente i punti da descrivere nella Relazione di Missione a titolo esemplificativo e non esaustivo, la relazio ne di missione deve, quindi, contenere:

- informazioni di carattere generale
- illustrazione delle poste di bilancio:
- indicazioni dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio
- informazioni in merito alle poste dello stato patrimoniale
- informazioni in merito alle poste del rendiconto gestionale
- informazioni concernenti la struttura e il funzionamento sociale
- richieste informative ai fini di adempimenti del CTS, quali costi e proventi figurativi, differenze retributive tra lavoratori dipendenti, descrizione dell'attività di raccolta fondi
- illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Negli ETS di piccole dimensioni, ovvero con entrate inferiori a 220.000€ il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Alla pari del rendiconto gestionale, il rendiconto per cassa evidenzia l'andamento dei

flussi dell'esercizio, ma com'è intuibile non fa riferimento ai flussi di costi e di ricavi bensì a quelli finanziari, in quanto redatto sulla base del principio di cassa.

L'ulteriore semplificazione prevista dall'art. 13 per i piccoli ETS non commerciali del venir meno della sezione di informativa qualitativa del bilancio (relazione di missione) esime le organizzazio ni piccole, dal presentare l'informazione discorsiva che potrebbe costituire, visto il ridotto range di stakeholders, un onere amministrativo superfluo.

Qualora un ETS opti per la soluzione semplificata lo deve fare integralmente, ovvero non è possibile scegliere di fare il rendiconto per cassa e, poi, predisporre lo stato patrimoniale; così come non è possibile aggiungere una relazione di missione. I regimi vanno presi per blocchi e una volta scelto il regime questo deve essere adottato in maniera completa.